

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
A5-0321/2001

9 ottobre 2001

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio  
(COM(2000) 839 – C5-0027/2001 – 2000/0331(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Eija-Riitta Anneli Korhola

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE .....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA .....	6
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA .....	24
MOTIVAZIONE.....	25
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI .....	27
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI .....	29

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 18 gennaio 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 175 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio (COM(2000) 839 - 2000/0331 (COD)).

Nella seduta del 31 gennaio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (C5-0027/2001).

Nella seduta del 15 marzo 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta, per parere, anche alla commissione per le petizioni

Nella riunione del 12 marzo 2001 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori aveva nominato relatrice Eija-Riitta Anneli Korhola.

Nelle riunioni del 12 settembre e 9 ottobre 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 23 voti favorevoli, nessuno contrario e 25 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Guido Sacconi (vicepresidente), Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (vicepresidente), Eija-Riitta Anneli Korhola (relatrice), Per-Arne Arvidsson, María del Pilar Ayuso González, Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowie, John Bowis, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Anneli Hulthén, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Martin Callanan), Christa Kläß, Bernd Lange, Giorgio Lisi (in sostituzione di Cristina Gutiérrez Cortines), Minerva Melpomeni Malliori, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Karl Erik Olsson, Marit Paulsen, Encarnación Redondo Jiménez (in sostituzione di Peter Liese), Frédérique Ries, Didier Rod (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Dagmar Roth-Behrendt, Giacomo Santini, Karin Scheele, Ursula Schleicher (in sostituzione di Jorge Moreira da Silva), Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (in sostituzione di Emilia Franziska Müller), María Sornosa Martínez, Dirk Sterckx (in sostituzione di Jules Maaten), Nicole Thomas-Mauro, Antonios Trakatellis, Joaquim Vairinhos, Kathleen Van Brempt (in sostituzione di Torben Lund) e Phillip Whitehead.

I pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni sono allegati.

La relazione è stata depositata il 9 ottobre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

## PROPOSTA LEGISLATIVA

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio (COM(2000) 839 – C5-0027/2001 – 2000/0331(COD))**

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione <sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
Considerando 1

(1) La normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute *umana*.

(1) La normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute *dell'individuo e la sanità pubblica*.

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 2  
Considerando 2

(2) La normativa *comunitaria in materia di ambiente prevede* che le autorità pubbliche e altri organismi adottino decisioni che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere *delle persone*.

(2) La normativa, *i piani e i programmi della Comunità relativi all'ambiente e ad altri settori di politica prevedono* che le autorità pubbliche e altri organismi adottino decisioni che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere *dell'individuo e pubblici*.

*Motivazione*

*L'emendamento si basa sull'emendamento 1 della relatrice. La direttiva non dovrebbe riferirsi unicamente alla normativa UE, ma anche ai programmi di assistenza strutturale della Comunità.*

<sup>1</sup> GU C 154 del 29.5.2001, pag. 123.

Emendamento 3  
Considerando 2 bis (nuovo)

*(2 bis) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie.*

*Motivazione*

*Cfr. l'articolo 6 del trattato di Amsterdam (GU C 340 del 10.11.1997).*

Emendamento 4  
Considerando 3

(3) L'efficace partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni summenzionate consente agli stessi di esprimere pareri ed esigenze e ai decisori di tenerne conto; ciò promuove la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuisce ad accrescere **la pubblica consapevolezza dei problemi ambientali.**

(3) L'efficace partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni summenzionate consente agli stessi di esprimere pareri ed esigenze e ai decisori di tenerne conto; ciò promuove la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuisce ad accrescere **il sostegno del pubblico alle decisioni adottate.**

*Motivazione*

*Se adeguatamente organizzata e presa in considerazione negli atti dei responsabili delle decisioni, la partecipazione dei cittadini può contribuire a fare accettare e a legittimare le decisioni adottate.*

Emendamento 5  
Considerando 6

(6) Tra gli obiettivi della convenzione vi è quello di garantire il diritto di partecipazione dei cittadini **ad alcune** attività decisorie **in materia ambientale**, per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona di vivere in un ambiente propizio alla **propria** salute e al **proprio** benessere.

(6) Tra gli obiettivi della convenzione vi è quello di garantire il diritto di partecipazione dei cittadini **alle** attività decisorie **nelle questioni aventi un impatto sull'ambiente**, per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona di vivere in un ambiente propizio alla salute e al benessere **dell'individuo e pubblici.**

*Motivazione*

*L'emendamento applica in modo più preciso la convenzione di Aarhus (fra l'altro il primo articolo) e chiarisce l'approccio integrante della direttiva.*

Emendamento 6  
Considerando 8 bis (nuovo)

***(8 bis) Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di Aarhus la Comunità e gli Stati membri devono favorire la partecipazione del pubblico all'elaborazione di disposizioni regolamentari e di norme vincolanti di applicazione generale che possono avere un impatto importante sull'ambiente.***

*Motivazione*

*Non è possibile negliere completamente l'articolo 8 della convenzione di Aarhus. Esso traduce infatti importanti principi di base della convenzione e copre il processo decisionale in materia di ambiente in settori che gli articoli 6 e 7 della convenzione non coprono. Tale considerando aggiunto all'introduzione è in relazione con l'emendamento che introduce un nuovo articolo in materia.*

Emendamento 7  
Considerando 9

(9) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, esperibili per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini contenute nell'articolo 6 della convenzione medesima.

(9) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, esperibili per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini contenute nell'articolo 6 **e negli altri articoli pertinenti** della convenzione medesima.

*Motivazione*

*Le disposizioni in materia di procedure giudiziarie possono essere applicate anche agli articoli 7 e 8. Cfr. l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) della convenzione di Aarhus.*



Emendamento 8  
Considerando 10

(10) Anche per *talune direttive del settore ambientale* che *prescrivono* agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente, è necessario prevedere forme di partecipazione dei cittadini che siano consone alle disposizioni della convenzione di Aarhus, ed in particolare all'articolo 7.

(10) Anche per *la normativa comunitaria* che *prescrive* agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente, è necessario prevedere forme di partecipazione dei cittadini che siano consone alle disposizioni della convenzione di Aarhus, ed in particolare all'articolo 7.

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 2.*

Emendamento 9  
Articolo 1

Partecipazione dei cittadini ai piani e ai programmi

1. Ai fini del presente articolo per "cittadini" s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

2. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla preparazione e al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma dell'allegato I della presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

a) i cittadini siano informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, di eventuali proposte relative a tali piani o programmi o al loro riesame e affinché le informazioni relative a tali proposte siano rese accessibili ai cittadini stessi;

Partecipazione dei cittadini ai piani, ai programmi *e alle politiche*

1. Ai fini del presente articolo per "cittadini" s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

2. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla preparazione e al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma dell'allegato I della presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

a) i cittadini siano informati, attraverso un pubblico avviso *e i mezzi di comunicazione elettronici* oppure in altra forma adeguata, di eventuali proposte relative a tali piani o programmi o al loro riesame e affinché le informazioni relative a tali proposte, *fra l'altro quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e quelle sulle autorità competenti a cui trasmettere osservazioni e richieste*, siano

b) i cittadini possano esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;  
c) nelle decisioni si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione dei cittadini.

3. Gli Stati membri definiscono i soggetti ammessi alla partecipazione di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate, in particolare quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.

Le modalità precise della partecipazione ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da garantire un'ampia partecipazione dei cittadini.

Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione dei cittadini di cui al presente articolo.

rese accessibili ai cittadini stessi;  
b) i cittadini possano esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;  
c) nelle decisioni si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione dei cittadini.

3. Gli Stati membri definiscono i soggetti ammessi alla partecipazione di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate, in particolare quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.

Le modalità precise della partecipazione ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da garantire un'ampia partecipazione dei cittadini.

***Tali modalità possono fra l'altro comprendere una formazione sul processo decisionale destinata ai cittadini o il finanziamento della formazione.***

Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione dei cittadini di cui al presente articolo.

***3 bis. Gli Stati membri si accertano che, dopo aver esaminato le osservazioni e i pareri formulati dai cittadini, le autorità competenti attuino azioni adeguate per rispondere, individualmente o collettivamente, ai cittadini spiegando qual è l'eventuale impatto della loro partecipazione nella questione all'esame.***

#### *Motivazione*

- 1. L'articolo 7 della convenzione di Aarhus non concerne unicamente i piani e i programmi, ma anche le politiche ambientali. L'emendamento è volto a far sì che la Comunità tenga conto dell'articolo 7 della convenzione.*
- 2. In virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3, la lettera a) comprende le informazioni indispensabili al buon funzionamento della partecipazione dei cittadini.*
- 3. L'aumento delle possibilità di partecipazione deve essere accompagnato da disposizioni pratiche e generali, che contribuiscono in modo fecondo e compatibile al processo*

*decisionale. Un fattore importante è costituito dall'organizzazione della formazione, in modo tale che i cittadini siano istruiti sul funzionamento del processo decisionale e sociale. L'emendamento applica al contempo il principio dell'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus.*

4. *Per poter funzionare in modo ottimale, la direttiva dovrebbe incoraggiare il dialogo fra le autorità competenti e i cittadini. Nei casi comuni, le autorità competenti potrebbero elaborare una motivazione o una dichiarazione di carattere riassuntivo sui risultati della partecipazione; in caso di necessità, potrebbero altresì fornire una risposta individuale.*

#### Emendamento 10

Articolo 1, paragrafo 2, comma 2, lettera b)

b) i cittadini possano esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;

b) i cittadini possano esprimere osservazioni e pareri, ***quando sono ancora aperte tutte le opzioni***, prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;

#### *Motivazione*

*L'emendamento si basa sull'emendamento 7 della relatrice. La lettera b) viene modificata onde corrisponda in modo più preciso al requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus, in base al quale la partecipazione dei cittadini deve cominciare in una fase precoce della procedura, quando tutte le opzioni sono ancora aperte, e non solo precedere la decisione finale. L'articolo 1, paragrafo 3 viene modificato onde la sua formulazione sia più simile a quella dell'articolo 6, paragrafo 7, della convenzione di Aarhus.*

#### Emendamento 11

Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

***3 bis. Gli Stati membri garantiscono che, nel quadro del loro ordinamento giuridico nazionale, i cittadini che siano in grado di dimostrare di essere sufficientemente interessati e coinvolti possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei***

*cittadini stabilite dalla presente direttiva.*

*Tale procedura deve essere celere e gratuita o poco costosa.*

#### *Motivazione*

*L'emendamento è inteso a ridurre il rischio che si abusì della procedura di ricorso. Esso si inserisce con coerenza nell'approccio generale della relazione, ma chiede che i cittadini giustificino il loro interesse nella procedura di ricorso. Sostituisce l'emendamento 8 della relazione.*

#### Emendamento 12 Articolo 1 bis (nuovo)

##### *Articolo 1 bis*

*Partecipazione dei cittadini  
all'elaborazione delle disposizioni  
regolamentari e degli strumenti normativi  
giuridicamente vincolanti di applicazione  
generale*

*1. Ai sensi del presente articolo per  
"cittadini" si intendono una o più  
persone fisiche o giuridiche nonché, ai  
sensi della legislazione o prassi nazionale,  
le associazioni, le organizzazioni o i  
gruppi di tali persone.*

*2. Gli Stati membri possono provvedere  
affinché i cittadini dispongano di effettive  
possibilità di partecipare all'elaborazione  
delle disposizioni regolamentari e degli  
strumenti normativi giuridicamente  
vincolanti di applicazione generale.  
A tal fine, gli Stati membri provvedono  
affinché siano adeguatamente rispettate le  
disposizioni di cui all'articolo 1,  
paragrafo 2, punti a)-c) e paragrafi 3 e 4.*

#### *Motivazione*

*La proposta della Commissione non contiene disposizioni corrispondenti all'articolo 8 della convenzione di Aarhus, concernente la partecipazione dei cittadini alla preparazione di norme e di strumenti normativi vincolanti di applicazione generale. L'articolo 8 è portatore di importanti principi di base della convenzione ed è perciò più che un semplice auspicio di una disposizione a carattere non vincolante. Il presente emendamento mira ad applicare l'articolo in questione.*

*Tuttavia, tenendo conto del carattere non vincolante dell'articolo 8 della convenzione di Aarhus, il nuovo articolo proposto dall'emendamento ne affida l'eventuale applicazione agli Stati membri.*

Emendamento 13  
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1  
Articolo 1, paragrafo 2 (direttiva 85/337/CEE)

1. *Al* articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti definizioni:

“cittadini”, una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;  
***"cittadini interessati", cittadini che subiscano o possano subire gli effetti della procedura di autorizzazione o che vantino interessi rispetto a tale procedura; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano le disposizioni di diritto nazionale si considerano portatrici di siffatti interessi.***

1. *L'*articolo 1 è ***così modificato:***

*a)* *Al* paragrafo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:

“cittadini”, una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

***"Procedura di autorizzazione", procedura che consente di valutare un progetto in base al suo impatto sull'ambiente e che conduce a una decisione delle autorità competenti sull'autorizzazione".***

*b)* *il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:*

***"4. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e conformemente alla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva ai progetti attinenti alle necessità della difesa nazionale, qualora ritengano che l'applicazione possa pregiudicare tali necessità."***

*Motivazione*

*1. Conformemente all'articolo 1, "cittadini interessati" viene sostituito con "cittadini", al fine di evidenziare il diritto dei cittadini a partecipare. Ovviamente, se in una determinata questione i cittadini non scorgono alcun interesse, non attribuiranno alcuna importanza alla partecipazione. Il testo che l'emendamento propone di eliminare è particolarmente problematico per quanto riguarda la definizione delle ONG e a tal riguardo la definizione*

"cittadini" è qui migliore. Di conseguenza, nella relazione "cittadini interessati" viene sostituito da "cittadini", onde evitare ovvi problemi e, d'altronde, garantire un'ampia partecipazione dei cittadini.

2. Oltre alla già esistente definizione di "autorizzazione" (direttiva 85/337/CEE), si dà qui la definizione di "procedura di autorizzazione"(NB: il testo fra parentesi in finnico non riguarda la versione italiana). Tale aggiunta è volta a chiarire la differenza fra la procedura di valutazione dell'impatto ambientale e la procedura di autorizzazione; la prima può essere utilizzata come uno strumento nella seconda, che a sua volta si conclude con una decisione concernente l'autorizzazione.
3. Il presente emendamento modifica l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva sul VIA (85/337/CEE) e lo rende corrispondente all'articolo 6, lettera c), della convenzione di Aarhus. Contrariamente alla convenzione di Aarhus, la direttiva attualmente in vigore esclude dalla procedura di VIA tutti i progetti inerenti alle necessità della difesa nazionale, senza consentire un esame allo Stato membro interessato.

#### Emendamento 14

#### ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 bis (nuovo)

***1 bis. L'articolo 2, paragrafo 3, è modificato come segue:  
I punti a) e b) sono sostituiti dal testo seguente:  
"a) esaminare se un'altra forma di valutazione sia adeguata;  
b) mettere a disposizione dei cittadini, in conformità di quanto disposto alla precedente lettera a), le informazioni relative all'esenzione, le ragioni per cui è stata accordata e le modalità relative alla procedura di accesso alla giustizia, in conformità dell'articolo 10 bis)."***

#### Motivazione

Conformemente alle nuove norme sull'accesso all'informazione, alle autorità non deve essere lasciata la facoltà di decidere in merito alla pubblicazione dell'informazione, anche qualora sia raccolta "sulla base di un altro tipo di valutazione". Ai sensi della direttiva in vigore (modificata dalla direttiva 97/11/CE), e in mancanza del presente emendamento, ciò tuttavia si verificherebbe. Grazie al presente emendamento anche questa informazione verrà messa a disposizione dei cittadini.

La comunicazione di decisione deve sempre contenere le modalità relative alla procedura di accesso alla giustizia.

Emendamento 15  
ARTICOLO 2, PUNTO 2, LETTERA a)  
Articolo 6, paragrafo 3, alinea (direttiva 85/337/CEE)

3. I cittadini devono essere informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce della procedura di autorizzazione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

3. I cittadini devono essere informati, attraverso un pubblico avviso **e i mezzi di comunicazione elettronica** oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce della procedura di autorizzazione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

*Motivazione*

*L'emendamento pone l'accento sull'importanza di utilizzare i mezzi di comunicazione elettronica.*

Emendamento 16  
ARTICOLO 2, PUNTO 2, LETTERA a)  
Articolo 6, paragrafo 3, alinea e lettera a) (direttiva 85/337/CEE)

3. I cittadini devono essere informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce della procedura di autorizzazione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

3. I cittadini devono essere informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce della procedura di autorizzazione **o di aggiornamento dell'autorizzazione** o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione;

a) la domanda di autorizzazione **o la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione**;

*Motivazione*

*L'aggiunta ha lo scopo di impedire che attraverso la procedura di aggiornamento si introducano cambiamenti importanti al progetto originale senza che i cittadini ne siano informati in modo tempestivo ed efficace.*

Emendamento 17  
ARTICOLO 2, PUNTO 2, LETTERA b)  
Articolo 6, paragrafo 4 (direttiva 85/337/CEE)

4. I cittadini interessati hanno diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

4. I cittadini interessati hanno diritto di esprimere osservazioni e pareri, **quando sono ancora aperte tutte le opzioni**, alla o alle autorità competenti prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

*Motivazione*

*L'emendamento si basa sull'emendamento 12 della relatrice. Per la motivazione, cfr. emendamento 30.*

Emendamento 18  
ARTICOLO 2, PUNTO 2, LETTERA b)  
Articolo 6, paragrafo 5 (direttiva 85/337/CEE)

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione dei cittadini (ad esempio mediante avvisi affissi entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione dei cittadini interessati (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per **espletare** ciascuna delle varie fasi di cui al presente articolo.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione dei cittadini (ad esempio mediante avvisi affissi entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione dei cittadini interessati (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per **informare i cittadini nonché per permettere loro di prepararsi e di partecipare efficacemente a** ciascuna delle varie fasi di cui al presente articolo.

*Motivazione*

*L'emendamento si basa sull'emendamento 12 della relatrice. Per la motivazione, cfr. emendamento 30.*



Emendamento 19  
ARTICOLO 2, PUNTO 3, LETTERA c)  
Articolo 7, paragrafo 5 (direttiva 85/337/CEE)

c) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:  
"5. Le modalità di applicazione di questo articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e devono consentire ai cittadini *interessati* nel territorio dell'altro Stato membro esposto di partecipare in maniera efficace alla procedura di autorizzazione del progetto."

c) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:  
"5. Le modalità di applicazione di questo articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e devono consentire ai cittadini nel territorio dell'altro Stato membro esposto di partecipare in maniera efficace alla procedura di autorizzazione del progetto."

*Motivazione*

*"Cittadini": cfr. l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1.*

Emendamento 20  
ARTICOLO 2, PUNTO 4  
Articolo 9, paragrafo 2 (direttiva 85/337/CEE)

4. *All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:*

"2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.  
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili ai cittadini *interessati* nel proprio territorio."

4. *L'articolo 9 è modificato come segue:*

*a) al paragrafo 1 viene aggiunto il trattino seguente:*

*"- le modalità relative alla procedura di accesso alla giustizia, a norma dell'articolo 10 bis."*

*b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:*

"2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.  
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili ai cittadini nel proprio territorio."

*Motivazione*

1. *Modalità della procedura di accesso alla giustizia: cfr. l'emendamento all'articolo 2, paragrafo Ibis.*
2. *"Cittadini": cfr. l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1.*

Emendamento 21  
ARTICOLO 2, PUNTO 4  
Articolo 9, paragrafo 2 (direttiva 85/337/CEE)

2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili ai cittadini interessati nel *proprio* territorio.

2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili ai cittadini interessati nel *loro* territorio **e nella loro lingua.**

*Motivazione*

*L'emendamento si basa sull'emendamento 14 della relatrice ed è inteso a garantire che i cittadini ricevano le informazioni nella loro lingua.*

Emendamento 22  
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 bis (nuovo)

***2 bis. All'articolo 13 viene aggiunto il seguente paragrafo 2 bis.:***

***"2 bis. Il riesame viene effettuato in ogni caso in cui i cittadini ne facciano richiesta motivata per iscritto, conformemente al paragrafo 2 di cui sopra."***

*Motivazione*

*Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva IPPC (96/61/CE), l'autorità competente procede, a determinate condizioni, al riesame e all'attualizzazione delle condizioni di autorizzazione. L'obiettivo è quello di dare ai cittadini la possibilità di partecipare al processo "allertando", se del caso, le autorità. Da un punto di vista sociale è più assennato procedere in tal modo,*

*piuttosto che rimproverare l'operato delle autorità dinanzi alla giustizia.*

*Tale tipo di intervento "leggero" è inoltre importante nei confronti della futura normativa sulla responsabilità ambientale, poiché se in fondo si tratta della necessità di esaminare le condizioni di autorizzazione, la procedura riguardante la responsabilità ambientale è quanto mai pesante, lenta ed eccessivamente onerosa per l'insieme delle parti interessate.*

Emendamento 23  
ARTICOLO 3, PUNTO 4  
Articolo 15 bis (direttiva 96/61/CE)

Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini *interessati* possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva.

Tale procedura deve essere celere e *non eccessivamente onerosa*.

Gli Stati membri provvedono, *dopo che è stata adottata la decisione sull'autorizzazione* e nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini *che siano in grado di dimostrare di essere sufficientemente interessati e coinvolti* possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo *indipendente e imparziale* istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva.

Tale procedura deve essere celere e *gratuita o poco costosa*.

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a ridurre il rischio che si abusino della procedura di ricorso. Esso si inserisce con coerenza nell'approccio generale della relazione, ma chiede che i cittadini giustificino il loro interesse nella procedura di ricorso. Sostituisce l'emendamento 19 della relazione.*

Emendamento 24  
ARTICOLO 3, PUNTO 5, LETTERA b)  
Articolo 17, paragrafi 3 e 4 (direttiva 96/61/CE)

b) Sono inseriti i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3. Le risultanze delle consultazioni

b) Sono inseriti i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3. Le risultanze delle consultazioni

condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere prese in considerazione dall'autorità competente al momento della decisione sulla domanda.

4. L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5. Lo Stato membro consultato provvede affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili al pubblico *interessato* nel proprio territorio."

condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere prese in considerazione dall'autorità competente al momento della decisione sulla domanda.

4. L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5. Lo Stato membro consultato provvede affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili al pubblico *in modo adeguato* nel proprio territorio."

#### *Motivazione*

*Vista la natura dell'informazione messa a disposizione da un altro Stato membro e dei relativi aspetti tecnici, è auspicabile aggiungere "in modo adeguato". Come in altri emendamenti, "pubblico interessato" è qui sostituito da "pubblico".*

*(Il testo fra parentesi in finnico non riguarda la versione italiana).*

#### Emendamento 25 Allegato I, titolo

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI  
E DI PROGRAMMI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI  
E DI PROGRAMMI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 1

#### *Motivazione*

*L'emendamento rettifica un semplice errore della proposta della Commissione.*

#### Emendamento 26 Allegato I, lettera g) bis (nuova)

***g bis) Altra normativa, altri piani e programmi comunitari che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente o sulla salute e sul benessere delle persone, la cui esecuzione deve tener conto dell'articolo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea (GU C 340 del 10.11.1997).***

## Motivazione

*L'emendamento si basa sull'emendamento 22 della relatrice ed è inteso a far sì che i programmi di assistenza strutturale dell'UE siano inclusi nel campo di applicazione della direttiva.*

### Emendamento 27 ALLEGATO III

Nella direttiva 96/61/CE viene aggiunto il seguente allegato V:

"Allegato V

Partecipazione del pubblico alle decisioni  
1. Il pubblico deve essere informato (attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

- a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, compresa, in ogni caso, la descrizione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
- b) eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 17;
- c) informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;
- d) la natura delle decisioni ipotizzabili o l'eventuale progetto di decisione;
- e) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di

Nella direttiva 96/61/CE viene aggiunto il seguente allegato V:

"Allegato V

Partecipazione del pubblico alle decisioni  
1. Il pubblico deve essere informato (attraverso un pubblico avviso **e in mezzi di comunicazione elettronici** oppure in altra forma adeguata) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

- a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di **revisione o di** aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, compresa, in ogni caso, la descrizione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
- b) eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 17;
- c) informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;
- d) la natura delle decisioni ipotizzabili o l'eventuale progetto di decisione;
- e) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di

autorizzazione;  
f) i principali rapporti e consulenze pervenuti all'autorità competente in relazione all'adozione della decisione;  
g) l'indicazione dei tempi e del luogo dove può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali è resa disponibile;  
h) le modalità precise di partecipazione e di consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 4.

2. Il pubblico *interessato* ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che venga adottata una decisione.

3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere prese in considerazione al momento della decisione.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante avvisi affissi entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico *interessato* (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi di cui al presente allegato."

autorizzazione;  
f) i principali rapporti e consulenze pervenuti all'autorità competente in relazione all'adozione della decisione;  
g) l'indicazione dei tempi e del luogo dove può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali è resa disponibile;  
h) le modalità precise di partecipazione e di consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 4.

2. Il pubblico ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che venga adottata una decisione.

3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere prese in considerazione *in modo adeguato* al momento della decisione.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante avvisi affissi entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi di cui al presente allegato."

#### *Motivazione*

*Questi emendamenti sono conseguenti a quelli apportati agli articoli precedenti e precisano la formulazione della proposta affinché corrisponda meglio alla convenzione di Aarhus..*

#### Emendamento 28 ALLEGATO III Allegato V, punto 2 (direttiva 96/61/CE)

2. Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e *di esprimere* pareri all'autorità competente prima che venga

2. Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e pareri, *per iscritto o, se del caso, in un'audizione pubblica,*

adottata una decisione.

all'autorità competente prima che venga  
adottata una decisione.

*Motivazione*

*L'emendamento si basa sull'emendamento 23 della relatrice e segue la formulazione dell'articolo 6, paragrafi 7 e 3, della convenzione di Aarhus.*

Emendamento 29

ALLEGATO III

Allegato V, punto 4 (direttiva 96/61/CE)

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante avvisi affissi entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per *espletare* ciascuna delle varie fasi di cui al presente allegato.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante avvisi affissi entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per ***informare i cittadini nonché per permettere loro di prepararsi e di partecipare efficacemente a*** ciascuna delle varie fasi di cui al presente allegato.

*Motivazione*

*L'emendamento si basa sull'emendamento 23 della relatrice e segue la formulazione dell'articolo 6, paragrafi 7 e 3, della convenzione di Aarhus.*

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337 CEE e 96/61/CE del Consiglio (COM(2000) 839 – C5-0027/2001 – 2000/0331(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 839<sup>1</sup>),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0027/2001),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni (A5-0321/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
  2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C 154 del 29.5.2001, pag. 123.



## MOTIVAZIONE

La direttiva sulla *partecipazione del pubblico* è una direttiva orizzontale volta a garantire che il pubblico disponga, già nella fase iniziale del processo decisionale in materia di ambiente, di occasioni concrete per parteciparvi, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

1. elaborazione di taluni piani e programmi (cfr. elenco dell'allegato I alla proposta di direttiva) (*articolo 1*);
2. procedura legata alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) (*articolo 2*) e
3. prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (*articolo 3*).

All'allegato I della proposta figura l'elenco delle disposizioni che, per la prima volta, consentono al pubblico di partecipare all'elaborazione di piani e programmi. Tali disposizioni dovranno figurare nella direttiva sui rifiuti (75/442/CEE), nella direttiva sulle pile e gli accumulatori (91/157/CEE), nella direttiva sulla tutela delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati (91/676/CEE), nella direttiva sui rifiuti pericolosi (91/689/CEE), nella direttiva sugli imballaggi (94/62/CE), nella direttiva sulla qualità dell'aria ambiente (96/62/CE) e nella direttiva sulle discariche (99/31/CE).

Per quanto riguarda il secondo e il terzo ambito, la possibilità di partecipare sarà accordata ricorrendo alla revisione delle corrispondenti direttive sul VIA (85/337/CEE) e sull'IPPC (96/61/CE).

Stando alle disposizioni relative a questi tre ambiti, è opportuno prevedere scadenze adeguate per mettere l'informazione a disposizione del pubblico e dargli così la possibilità di formulare commenti e pareri prima che siano adottate le decisioni. E' altresì necessario tenere debitamente conto dei risultati della partecipazione pubblica al momento di adottare le decisioni. Le disposizioni garantiscono inoltre la possibilità di esaminare la legalità di qualsiasi atto od omissione, in relazione con la partecipazione del pubblico o con le relative procedure.

La proposta della Commissione tralascia logicamente quelle disposizioni della *convenzione di Aarhus* che sono ritenute norme giuridiche non vincolanti (*soft law*). Ad esempio, la proposta di direttiva non riprende l'articolo 6, paragrafo 5, della convenzione (l'articolo è volto a incoraggiare chiunque presenti una domanda di autorizzazione ad avviare una discussione pubblica al riguardo e a mettere a disposizione del pubblico informazione sugli obiettivi della domanda, già prima di presentarla alle autorità). L'approccio della Commissione può essere sostenuto, ma in taluni casi non torna a vantaggio delle autorità. Nell'esempio riportato, le autorità potrebbero risparmiare tempo e risorse se il compito di dialogare con il pubblico incombesse anche ad altre parti. Analogamente, la proposta di direttiva della Commissione tralascia completamente l'articolo 8 della convenzione, dato che la sua formulazione non è pienamente vincolante. L'inclusione di tale articolo – la decisione relativa alla sua applicazione è nondimeno lasciata ai vari Stati membri - è il risultato degli sforzi effettuati nella relazione per rispettare lo spirito della convenzione di Aarhus, nella misura in cui l'articolo ne traduce i principi di base fondamentali.

La direttiva all'esame adegua la normativa comunitaria alle disposizioni della *convenzione di*

*Aarhus* e costituisce il secondo pilastro di un'azione il cui obiettivo è la ratifica della convenzione da parte dell'Unione. Il primo pilastro, costituito dall'accesso del pubblico all'informazione ambientale, è stato esaminato la prima volta nel marzo 2001. La relazione è stata redatta dall'autrice del presente documento. L'ultimo pilastro è costituito dalla proposta sulla *legalità e l'accesso alla giustizia*, in corso di elaborazione alla Commissione.

27 giugno 2001

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI**

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che assicura la partecipazione pubblica nel rispetto della redazione di determinati piani e programmi relativi all'ambiente e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE (COM(2000) 839– C5-0027/2001 – 2000/0331 (COD))

Relatore per parere: William Newton Dunn

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 20 marzo 2001 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatore per parere William Newton Dunn.

Nella riunione del 19 giugno 2001 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato all'unanimità le seguenti conclusioni.

Erano presenti al momento della votazione Graham R. Watson, presidente; Robert J.E. Evans; vicepresidente; William Newton Dunn, relatore per parere; Niall Andrews, Mary Elizabeth Banotti, Maria Berger, Mario Borghezio, Alima Boumediene-Thiery, Kathalijne Maria Buitenweg, Marco Cappato, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Daniel Marc Cohn-Bendit, Thierry Cornillet, Carlos Costa Neves, Gérard M.J. Deprez, Rosa M. Díez González, Gerardo Galeote Quecedo, Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou, Margot Keßler, Luís Marinho, Véronique Mathieu, Iñigo Méndez de Vigo, Hartmut Nassauer, Arie M. Oostlander, Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Martine Roure, Olle Schmidt, Ingo Schmitt, Ilka Schröder, Martin Schulz, Joke Swiebel, Fodé Sylla, Charles Tannock, Anna Terrón i Cusí, Astrid Thors, Jaime Valdivielso de Cué, Anne E.M. Van Lancker, Gianni Vattimo, Christian Ulrik von Boetticher, Olga Zrihen Zaari.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

La proposta in esame stabilisce i requisiti minimi per l'effettiva partecipazione pubblica ai piani e ai programmi in materia di ambiente (come stabilito in numerose direttive comunitarie esistenti) e comprende modifiche a due direttive esistenti: la direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati<sup>1</sup> e la direttiva del Consiglio 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento<sup>2</sup>.

Le modifiche mirano ad assicurare che i regolamenti comunitari in vigore che disciplinano i programmi e i piani in materia di ambiente siano pienamente compatibili con le disposizioni previste dalla Convenzione ONU/CEE sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica al processo decisionale e l'accesso alla giustizia su questioni ambientali (Convenzione di Aarhus). Come la Commissione ha spiegato, si tratta di una proposta di carattere tecnico finalizzata a mettere l'UE in condizione di conformarsi alla Convenzione di Aarhus ed essere quindi in grado di ratificarla sulla base del regime esistente, anziché creare nuove disposizioni legislative.

Il relatore per parere rileva che la proposta non presenta riferimenti chiari alla diffusione di informazioni al pubblico tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare Internet. Tuttavia, esprime la propria soddisfazione sul fatto che l'espressione "in altra forma adeguata" riportata, ad esempio, all'articolo 2, lettera a) della direttiva proposta, comprenda l'utilizzo di tali tecnologie.

Il relatore per parere raccomanda pertanto alla commissione di approvare la proposta della Commissione senza apportare emendamenti.

## CONCLUSIONI

La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni approva la proposta e invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, in qualità di commissione responsabile, a tener conto del presente parere nell'ambito della sua relazione.

---

<sup>1</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40, direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

<sup>2</sup> GU L 257 del 10.10.1996, pag.26.

13 settembre 2001

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI**

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio (COM (00)839– C5-0027/2001– 2000/0331(COD))

Relatore per parere: Jean Lambert

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 6 marzo 2001 la commissione per le petizioni ha nominato relatore per parere Jean Lambert.

Nelle riunioni del 12 e 13 settembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli (presidente), Roy Perry (1° vicepresidente), Proinsas De Rossa (2° vicepresidente), Jean Lambert (relatore per parere), Janelly Fourtou, Laura González Álvarez, Véronique Mathieu e Hans-Peter Mayer.

## CONCLUSIONI

La commissione per le petizioni chiede alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, di tenere conto dei seguenti punti:

1. La commissione per le petizioni riceve un notevole numero di petizioni relative a problemi ambientali, per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, l'eliminazione dei rifiuti, la qualità delle acque, la pianificazione dell'uso del territorio, proposte di sviluppo e molti altri settori. Sono state formulate eccezioni ad esempio anche nel caso di progetti di sviluppo dotati di finanziamenti UE dai fondi strutturali, quando i firmatari delle petizioni ritenevano che potessero esservi ripercussioni nocive sull'ambiente. È importante quindi esaminare altri settori della politica UE che potrebbero avere un impatto sulla qualità dell'ambiente, quali i fondi strutturali e la PAC, tenuto conto della Convenzione di Aarhus e non soltanto i settori strettamente ambientali.
2. La commissione per le petizioni riceve petizioni che si riferiscono direttamente al campo di applicazione delle proposte di piani di sviluppo all'interno di un contesto più ampio. Spesso per i cittadini è possibile reagire soltanto ad una proposta specifica, mentre possono nutrire preoccupazioni relative ad una politica di pianificazione e di sviluppo globale. Pertanto chiederemo alla Commissione di riesaminare la propria decisione di trattare le opzioni di politica soltanto come una "legislazione mite" così che le sue proposte riflettano seriamente i criteri definiti all'articolo 7 e all'articolo 8 della Convenzione di Aarhus sull'effettiva partecipazione dei cittadini.
3. Visto il numero di petizioni che la nostra commissione riceve dagli enti o dalle aziende sociali - quali le aziende agricole e di pesca di piccola scala - che potrebbero essere coinvolte, o da altre non attualmente coperte dalla definizione proposta di "pubblico", sembra ragionevole lasciare la definizione del pubblico quanto più aperta possibile in modo da evitare false suddivisioni.
4. Viste le difficoltà che i gruppi locali di volontariato di piccole dimensioni incontrano di fronte alle risorse delle grosse società o degli enti pubblici e viste le disparità di possibilità di accesso a mezzi adeguati di valutazione con il conseguente disequilibrio dei poteri, è importante tener conto del problema dell'accesso alle risorse nonché rafforzare le disposizioni dell'articolo 9 della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle procedure giudiziarie perché venga incluso un organo "indipendente e imparziale".

Risulta quindi che la commissione per le petizioni è direttamente interessata alla qualità e alla realizzazione di un'effettiva partecipazione dei cittadini. Riteniamo che la proposta della Commissione rappresenti un utile contributo per un ulteriore coinvolgimento del pubblico ma tale proposta può essere migliorata secondo quanto detto sopra. Confidiamo che il relatore e la commissione per l'ambiente, tenuto conto dell'eccellente lavoro effettuato sulla direttiva Accesso all'informazione ambientale, terrà conto delle nostre opinioni al momento di formulare la relativa relazione.